

**VERBALE N.34 DEL 17.12.2023**

Il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE alle ore 10:00, si riunisce in seconda convocazione presso la sede dell'Associazione

**L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA,**

con riferimento alla nota di convocazione del **30/11/2023**, per la discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

**RATIFICA ADEGUAMENTO STATUTO COME DA RECENTE RIFORMA LEGISLATIVA  
 DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO APPROVATO DAL CD IN DATA 29/11/2023.**

Risultano presenti i Soci con diritto di voto di seguito elencati:

<b>Soci presenti:</b>	<b>Tess.n.</b>	<b>firma</b>	<b>con delega del Socio:</b>	<b>Tess.n.</b>
Bassi Giorgio	0001		Rondi Ivan Beconcini Maurizio	0048 0601
Bonomi Massimo	0061		Bassi Ester	0091
Lazzari Francesco	0158		Magri Elio	0080
Bellini Matteo	0058		Chiarantano Marcello	0804
Mosconi Alfredo	0057		Musitelli Arrigo	0047
Bertoncini Paolo	0184		Nicolini Matteo	0346
Fornoni Luca	0577		Scaramucci Luigi	0068



Risultano presenti i genitori dei soci minorenni che hanno la possibilità di esercitare patria potestà senza diritto di voto di seguito elencati:

Patria Podestà:	firma	Per Socio minorenne:	Tess.n.
NESSUNO		NESSUNO	

In Assemblea soci:

- Presenti all'Assemblea : n.7
- Deleghe : n.8
- Minorenni : nessuno

Sono eletti dai soci presenti con diritto di voto e all'unanimità il :

- Presidente dell'Assemblea sig. Bonomi Massimo.
- Segretario verbalizzante dell'Assemblea sig. Bassi Giorgio.
- Scrutatori sig. Lazzari Francesco e sig. Mosconi Alfredo.

Aprire la seduta, alle ore 10:10, il presidente Massimo Bonomi il quale ringrazia i soci della presenza ed espone l'articolo oggetto dell'ordine del giorno.

- **l'assemblea approva all'unanimità l'adeguamento statuto come da recente riforma legislativa dell'ordinamento sportivo approvato dal cd in data 29/11/2023 (vedasi allegati).**
- Nelle varie ed eventuali l'Assemblea conferma in data 28/01/2024 l'Assemblea Generale Ordinaria a chiusura del triennio 2021/2023.

L'Assemblea Generale dei Soci termina alle ore 12:00

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
BASSI GIORGIO

**IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**  
BONOMI MASSIMO

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Bergamo  
**UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I**  
Registrato il 27/12/2023  
al n. 3124 Serie 3  
con Euro 0,00  
( Zero/00 )



# STATUTO



## “ASSOCIAZIONE SPORTIVA

## DILETTANTISTICA

## TENNIS CLUB MONTECCHIO”

(adeguamento approvato dal Consiglio Direttivo Straordinario del 29/11/2023)



## CAPO I - COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Art 1 Costituzione

Art 2 Sede

Art 3 Scopi

Art 4 Durata

Art 5 Affiliazione alla F.I.T.P.

Art 6 Riconoscimento di Associazione Sportiva

## CAPO II - ORGANI SOCIALI

Art 7 Organi sociali

Art 8 Assemblea Generale

Art 9 Eleggibilità - Incompatibilità

Art 10 Consiglio Direttivo

Art 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Art 12 Presidente

Art 13 Vice Presidente

Art 14 Segretario

Art 15 Tesoriere

Art 16 Collegio dei Revisori dei Conti

## CAPO III - ASSOCIATI

Art 17 Associati - Atleti agonisti





Art 18 Ammissione alla Associazione

Art 19 Tesseramento alla F.I.T.P.

Art 20 Cessazione di appartenenza alla Associazione

#### CAPO IV - FONDO COMUNE - BILANCIO

Art 21 Fondo comune - entrate

Art 22 Contributi degli associati

Art 23 Rendiconto consuntivo e Rendiconto preventivo

Art 24 Reinvestimento degli avanzi di gestione

#### CAPO V - DISCIPLINA E VERTENZE

Art 25 Provvedimenti disciplinari

Art 26 Provvedimenti disciplinari della associazione

Art 27 Provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.

Art 28 Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.

Art 29 Collegio Arbitrale

Art 30 Vincolo di giustizia - clausola compromissoria

#### CAPO VI - SCIoglimento

Art 31 Obblighi di carattere economico

Art 32 Indisponibilità del patrimonio dell'associazione

#### CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art 33 Richiamo normativo





## CAPO I - COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

### Articolo 1. Costituzione

1. E' costituita un'Associazione sportiva sotto la denominazione di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MONTECCHIO che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine "Associazione".

### Articolo 2. Sede

1. L'Associazione ha sede in Alzano Lombardo (BG) c/o il Parco Montecchio, Via Paleocapa, 8 (cap. 24022).

### Articolo 3. Scopi

1. L'Associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso, razziale.

2. L'Associazione ha come finalità precipua la pratica sportiva del gioco del Tennis a carattere dilettantistico sul territorio Italiano.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati, svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del gioco del Tennis e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale. Potrà partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati e ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che a puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale. Potrà formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche e amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche. Potrà organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi. Potrà organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

- a) L'Associazione promuove, con i propri tesserati, la partecipazione ad almeno un campionato individuale od a squadre
- b) L'Associazione promuove la partecipazione, con i propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato

3. L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 Dicembre di ogni anno.

4. L'associazione si propone, inoltre, di:

- a) perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione dei cittadini, alla realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività formative, ricreative e socializzanti;
- c) promuovere con finalità agonistiche, sportive e propagandistiche, la pratica del tennis e delle altre attività sportive a carattere dilettantistico, ricreativo e culturale, secondo le norme della F.I.T.P. e degli altri eventuali Enti o federazioni a cui aderisce e dei quali accetta Statuto e Regolamento;



d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

f) indire corsi di avviamento agli sport, all'attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione;

g) promuovere ed organizzare squadre sportive di ATLETI DIVERSAMENTE ABILI per la partecipazione a campionati, gare, limitatamente alla pratica del Tennis in Carrozzella; quanto suddetto deve essere attuato tramite affiliazione al "C.I.P." (Comitato Italiano Paralimpico) rispettando i criteri e le regole del Comitato stesso, in conformità ai principi dell'Ordinamento Sportivo Nazionale ed internazionale per persone disabili;

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;

c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, in diverse discipline sportive;

d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

#### Articolo 4. Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Articolo 5. Affiliazione alla F.I.T.P

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana tennis padel (F.I.T.P.), della quale esplicitamente, per sé, per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del CONI.

2. L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T.P. e degli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.P.

#### Articolo 6. Riconoscimento di Associazione Sportiva

1. L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con delibera del Consiglio federale della F.I.T.P., per delega del Consiglio Nazionale del



C.O.N.I.

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.P.

## CAPO II - ORGANI SOCIALI

### Articolo 7: Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori.

### Articolo 8: Assemblea Generale

1. L'assemblea generale è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso e dell'anno precedente. E' ammessa la delega scritta, ma un associato non può rappresentare più di 3 associati.
2. L'assemblea generale ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente, una volta all'anno entro il mese di gennaio per la discussione e l'approvazione dell'attività sociale, in base all'ordine del giorno.
3. L'assemblea generale nomina il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, approva i bilanci e dà le direttive per l'attività futura.
4. L'assemblea generale può essere convocata in sede straordinaria dal C.D. ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, può essere altresì convocata su domanda scritta di almeno un terzo degli associati con diritto di voto. La richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione e l'assemblea deve essere convocata con avviso inviato a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Le proposte degli associati devono essere comunicate per scritto al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'assemblea stessa.
5. L'assemblea generale è valida, in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione, mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
6. Il Presidente del C.D. o, in sua assenza, un membro del C.D. inviterà l'assemblea a nominare il suo Presidente, anche per acclamazione.



7. Il Presidente dell'assemblea designa a sua volta tra i presenti il Segretario, che redigerà il processo verbale, e due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il Presidente, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare con i dati fornitogli dalla segreteria la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea ed il numero dei voti validi presenti.

8. L'assemblea generale, tranne che nei casi specificatamente contemplati, delibera a maggioranza di voti. I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Detto verbale sarà a disposizione degli associati che ne faranno richiesta. Non partecipano alle operazioni di voto gli associati juniores.

#### **Articolo 9: Eleggibilità ed Incompatibilità**

1. Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli associati di età non inferiore a 18 anni compiuti. I membri del Collegio dei Revisori non possono rivestire altra carica sociale.

2. Tutti gli incarichi sono onorari ed hanno la durata di 3 anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

3. È vietato ai componenti del Consiglio Direttivo, amministratori, sulla base dell'art.11 d.lgs. 36/2021 di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip.

#### **Articolo 10. Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri oppure i Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Articolo 11. Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio di Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

2. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;

b) determina l'ammontare delle quote associative annuali;

c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;



- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- f) approva i regolamenti tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- g) amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli associati.
- i) stipula eventuali convenzioni con l'Amministrazione Comunale e con la Polisportiva;

#### **Articolo 12. Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, si incarica dei pagamenti e della contabilizzazione delle uscite

#### **Articolo 13. Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

#### **Articolo 14. Segretario**

1. Il Segretario dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

#### **Articolo 15. Tesoriere**

1. E' nominato dal c.d. fra gli associati. Si incarica della contabilizzazione delle entrate.

#### **Articolo 16. Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre revisori di cui uno è il Presidente. Vengono nominati dall'Assemblea Generale. Esplicano il loro mandato secondo le leggi vigenti. Rilevando irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti.



### CAPO III - ASSOCIATI

#### Articolo 17. Associati – Atleti agonisti

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
2. I membri dell'associazione si distinguono in:
  - a) ordinari residenti
  - b) ordinari non residenti
  - c) juniores residenti
  - juniores non residenti
3. Gli associati tutti sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto.
4. Gli associati juniores sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto che al primo Gennaio del relativo anno di vita dell'associazione non hanno compiuto i 16 anni.

#### Articolo 18. Ammissione alla Associazione

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) presentazione della domanda al Consiglio Direttivo;
  - b) pagamento della tessera sociale e dei contributi associativi;
  - c) accettazione senza riserve del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili;
  - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
2. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.
3. Il diritto di voto nelle assemblee viene esercitato dal diciottesimo anno di età.
4. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli atleti agonisti.



#### **Articolo 19. Tesseramento alla F.I.T.P.**

1. Tutti gli associati e gli atleti agonisti devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.P a cura dell'Associazione. Essi possono inoltre essere tesserati ad altro Ente di Promozione Sportiva affiliato al C.O.N.I.

#### **Articolo 20. Cessazione di appartenenza all'Associazione**

1. La qualifica di associato si perde:

- a) per morosità nel pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo e secondo i termini fissati dal regolamento Associativo;
- b) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere presso gli Organi competenti della F.I.T.P.

### **CAPO IV - FONDO COMUNE – BILANCIO**

#### **Articolo 21. Fondo Comune – Entrate**

1. Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento del fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione;
- c) da eventuali eccedenze di bilancio;
- d) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati e di terzi, enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

3. Il fondo comune è indivisibile.

#### **Articolo 22. Contributi degli Associati**



1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### **Articolo 23. Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo**

1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Entro il 31 Dicembre il Presidente dell'associazione deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

#### **Articolo 24. Reinvestimento degli avanzi di gestione**

1. Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 e nell'ammodernamento della struttura.
2. E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **CAPO V - DISCIPLINA E VERTENZE**

#### **Articolo 25. Provvedimenti disciplinari**

1. Sia la F.I.T.P. che l'Associazione possono adottare provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30 indipendentemente l'una dall'altra.

#### **Articolo 26. Provvedimenti disciplinari dell'Associazione**

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono :

a) ammonizione



b) sospensione a termine ( fino al massimo di 1 anno )

c) radiazione

2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

3. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata. In generale, tutte le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata. L'associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

#### **Articolo 27. Provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.**

1. Gli organi di giustizia della F.I.T.P. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

a) dell'Associazione;

b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione;

c) dei tesserati F.I.T.P. della Associazione.

#### **Articolo 28. Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.**

1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.P.

#### **Articolo 29. Collegio Arbitrale**

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60/61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.P.

#### **Articolo 30. Vincolo di giustizia – clausola compromissoria**

1. L'associazione dal momento dell'affiliazione, gli associati e gli atleti aggregati dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa,



sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.P.

## CAPO VI - SCIOGLIMENTO

### Articolo 31. Scioglimento -obblighi di carattere economico

1. La decisione di scioglimento deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea in prima convocazione.
2. In seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### Articolo 32. Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive o fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono finalità analoga, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 33. Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
TENNIS CLUB "MONTECCHIO"

Il Segretario  
Matteo Belli



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
TENNIS CLUB "MONTECCHIO"

Il Presidente

**ATTO COSTITUTIVO  
DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**



Il giorno 15 giugno 2006, presso la sede di Alzano Lombardo, via Paglia 8, si riunisce L'Assemblea dell'Associazione Sportiva TENNIS CLUB MONTECCHIO.

Sono presenti in proprio e per delega i Signori:

<b>Soci presenti</b>	<b>Soci per delega</b>
Bassi Giorgio	Cortinovis Rodolfo
Bresciani Gelmino	
Donghi Giovanni	Manzoni Giovanni
Meroni Roberto	Previtali Gianfranco
Musitelli Arrigo	Cantù Battista Gino
Privitera Claudio	Bertocchi Antonietta
Ruggeri Gianpietro	Cantù Giuseppe

- premesso che l'Associazione Sportiva della quale fanno parte è affiliata alla F.I.T. – Federazione Italiana Tennis;
- considerato che è necessario procedere alla costituzione ufficiale e secondo le norme previste dal vigente ordinamento della loro Associazione Sportiva

1. costituiscono nelle forme previste dalla vigente normativa una Associazione Sportiva Dilettantistica, così interamente denominata " ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MONTECCHIO" peraltro già operante e affiliata alla F.I.T., come " TENNIS CLUB MONTECCHIO" con sede in Alzano Lombardo (BG), via Paglia 8;
2. confermano l'affiliazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Montecchio così costituita alla F.I.T. – Federazione Italiana Tennis – Ente di promozione sportiva a carattere nazionale riconosciuto dal CONI con sede in Roma, via Conciliazione n.1;
3. approvano lo Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Montecchio che viene allegato al presente atto;
4. confermano gli organi direttivi attualmente in carica che risultano così composti:

- Presidente :	Sig.	Bassi Giorgio
- Vice Presidente :	Sig.	Donghi Giovanni
- Segretario :	Sig.	Ruggeri Gianpietro
- Tesoriere :	Sig.	Musitelli Arrigo
- Consigliere :	Sig.	Cortinovis Rodolfo
- Consigliere :	Sig.	Privitera Claudio
- Consigliere :	Sig.	Scaramucci Luigi

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI BERGAMO 1

REGISTRATO A BERGAMO 1

Il 06 OTT. 2006  
al n. 9126 Serie 3  
con Euro 172,65

5. eleggono il Collegio dei Revisori dei Conti che risultano così composti

- Presidente :	Sig.	Maletta Antonio
- Revisore dei Conti	Sig.	Andrioletti Luigi
- Revisore dei Conti	Sig.	Zanini Giacomo

(E. Cantorelli) 165

Letto, approvato e sottoscritto

Alzano lombardo, 15 giugno 2006

Il Segretario dell'Assemblea  
Meroni Roberto

L'Impiegato Addetto  
CATERINA ZARCONI

Il Presidente dell'Assemblea  
Bresciani Gelmino

